

CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

La Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo, n.19/E, p. IVA 05359681003, in persona del legale rappresentante _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Consip",

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Impresa",

PREMESSO CHE

- con convenzione del 2 gennaio 2003 e sulla base delle norme ivi richiamate, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di seguito per brevità anche "Amministrazione", ha affidato alla Consip lo svolgimento delle attività ivi previste, comprese le connesse acquisizioni di beni e servizi, tra cui quella oggetto del presente contratto;
- l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse dell'Amministrazione per *l'affidamento dei servizi professionali per il supporto alle attività del Pool Informatico DT – RGS del Ministero dell'Economia e delle Finanze*;
- l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva pari al 10% del corrispettivo complessivo ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi

richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- Il contratto si compone di due parti “Condizioni generali del contratto” e “Condizioni speciali del contratto”. Le Condizioni generali si applicano nell’ambito di tutti gli accordi tra Consip e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell’articolo, la lettera “G”. Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all’oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera “S” .
- In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.
- L’Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato “I” - Dichiarazione d’offerta; Allegato “II” - Offerta tecnica; Allegato “III” - Capitolato tecnico; Allegato “IV” - Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara) definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 S

Oggetto e luogo della prestazione

1. La Consip, nell'interesse dell'Amministrazione, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nell'Offerta Tecnica, nel Capitolato Tecnico e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
 - a) Gestione PdL, così articolati:
 - Call desk
 - Help desk
 - IMAC
 - Laboratorio e manutenzione hw
 - b) Gestione ed evoluzione sistemi, così articolati:
 - Presidio e supporto sistemistico al CED
 - Osservatorio tecnologico
 - Supporto ai progetti tecnologici
 - c) Servizi accessori, così articolati:
 - Gestione banche dati
 - Gestione supporti tecnologici
 - Supporto all'operatività individuale
 - Publishing
2. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico, nonché nel pieno rispetto degli indicatori di qualità e degli obiettivi di prestazione di cui all'Appendice 1 al Capitolato tecnico,

tracciati nel Piano della Qualità generale.

3. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico, nonché relative appendici.
4. I servizi di cui al precedente comma 1 lettera a) saranno organizzati dal Fornitore in funzione del raggiungimento degli obiettivi del servizio stesso e nel rispetto degli indicatori di qualità espressi nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta tecnica, se migliorativi, fatto salvo quanto previsto per il Presidio RGS. I servizi di Presidio RGS saranno organizzati in funzione degli obiettivi di prestazione, degli indicatori di qualità espressi nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta tecnica, se migliorativi, e delle modalità indicate nel Capitolato tecnico.
5. I servizi di cui al precedente comma 1 lettere b) e c) saranno organizzati in interventi secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico nel rispetto degli indicatori di qualità espressi nel Capitolato stesso e nell'Offerta tecnica, se migliorativi.
6. L'Impresa prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la realizzazione delle migliorie/soluzioni/sistemi indicati nell'Offerta tecnica e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella stessa e dettagliati negli specifici Piani di lavoro che saranno sottoposti all'approvazione della Consip. Tali migliorie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per Consip e/o per l'Amministrazione, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà di Consip e/o dell'Amministrazione,

fatta eccezione per quanto indicato all'art. 4 S. Ne consegue che l'Impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per Consip e/o per l'Amministrazione, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta tecnica, anche in funzione di eventuali adeguamenti si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli standard tecnologici del mercato. Inoltre l'Impresa si impegna a trasferire gratuitamente a Consip, o a terzi da essa designati, il know how necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste di Consip e/o dell'Amministrazione, saranno soggetti all'applicazione delle penali di cui all'art. 15 S. L'impresa si impegna a fornire per ciascuna soluzione proposta, che preveda la progettazione e/o la realizzazione di strumenti, tools, sistemi un Piano della qualità specifico che contenga l'indicazione dei requisiti di qualità che l'Impresa si impegna a mantenere per tutta la durata contrattuale.

7. L'Impresa prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato tecnico e dettagliatamente previsti nei Piani di Lavoro, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Piano di lavoro
- Piano della Qualità Generale e di Obiettivo

- Rapporti tecnici mensili sulle attività condotte
 - Rendicontazione degli indicatori di qualità
 - Base dati degli indicatori di qualità
 - Reportistica ad hoc
 - Manuali di gestione
 - Relazioni tecniche
 - Relazioni sull'andamento degli interventi
 - Manualistica di intervento
 - Analisi di impatto
 - Studi e prototipi
8. La realizzazione/modifica del sito web dovrà garantire l'accessibilità da parte di tutti gli utenti internet.
9. L'Impresa prende atto ed accetta che la Consip non garantisce l'attivazione dei predetti servizi ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 16 S comma 1. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% del predetto valore massimo.
10. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso le sedi dell'Amministrazione, fatto salvo quanto previsto nel Capitolato tecnico in relazione ai servizi a supporto dell'Ufficio mobile

dell'Amministrazione.

Articolo 2 S

Durata e Affiancamento

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla "Data di inizio attività" che sarà comunicata, a mezzo raccomandata a.r., dalla Consip all'Impresa entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di stipulazione del presente contratto della soluzione informatica realizzata, fermo restando quanto indicato al successivo comma 5.
2. In nessun caso il presente contratto potrà intendersi tacitamente rinnovato oltre il termine ultimo di durata.
3. Si precisa che, nei due mesi dalla stipula (o nel diverso termine indicato nell'offerta tecnica se migliorativo) l'Impresa potrà affiancare il Fornitore uscente che attualmente svolge il servizio oggetto del presente contratto, al fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti o per collaborare alla soluzione di eventuali problemi di particolare rilevanza.
4. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi due mesi di efficacia del presente contratto, ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze (anche in relazione alle migliori offerte) a personale Consip o a terzi da questa designati, nei limiti previsti nel Capitolato

Tecnico e/o dell'Offerta tecnica, se migliorativi. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate, e comunque tracciate in un Piano di lavoro che sarà sottoposto all'approvazione di Consip. Al periodo di affiancamento saranno applicate le medesime tariffe giornaliere, per figura professionale, applicate per lo svolgimento delle attività contrattuali.

5. (se offerto) L'impresa si impegna, altresì, ad erogare attività di trasferimento del know how di fine fornitura senza alcun onere aggiuntivo per Consip e/o l'Amministrazione nei successivi xx giorni alla data di fine attività, fino al limite massimo del xx% del relativo dimensionamento di cui al Capitolato Tecnico.

Articolo 3 S

Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi, fatto salvo quanto previsto per gli interventi presso le sedi provinciali di cui al succ. art. 16 S, comma 1).
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero

essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Consip e/o dell'Amministrazione.

3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Consip da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Consip e/o dall'Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione alla Consip di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
5. La Consip si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, la Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 4 S

Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere

1. L'Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto. Restano inoltre di proprietà Consip le apparecchiature hardware, eventuali prodotti software realizzati ad hoc e/o eventuali personalizzazioni dei prodotti programma standard, utilizzati dall'Impresa per il funzionamento delle migliorie proposte, delle soluzioni indicate nell'offerta e dei sistemi realizzati in ottemperanza delle obbligazioni di cui all'art. 1 S, comma 6. In merito alla proprietà dei prodotti programma standard, utilizzati dall'Impresa nella messa in opera e conduzione delle soluzioni/sistemi di cui all'art. 1 S comma 6, la Consip si riserva di acquistarne le licenze d'uso, a titolo definitivo e con durata perpetua, al termine delle attività contrattuali. L'acquisizione di tali prodotti programma è regolata dall'art. 16 S comma 15.
2. L'Impresa dovrà mantenere aggiornata la documentazione consegnata dalla Consip all'inizio di ciascun obiettivo per l'intera durata delle

attività, anche nel caso in cui tale documentazione sia resa disponibile esclusivamente in formato elettronico. Tale documentazione dovrà essere resa disponibile alla Consip in qualsiasi momento durante l'esecuzione delle attività contrattuali e riconsegnata al termine di ciascun obiettivo.

3. Al termine delle attività contrattuali l'Impresa dovrà consegnare a Consip tutta la documentazione necessaria a comprovare la titolarità di Consip degli oggetti realizzati in ottemperanza alle obbligazioni di cui all'art. 1 S comma 6 e dei prodotti programma utilizzati dall'Impresa nella messa in opera e conduzione degli stessi, nel caso in cui Consip si avvalga della facoltà di acquisirne la proprietà in base al disposto di cui al precedente comma 1.
4. L'Amministrazione potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
5. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
6. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Consip e/o all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.
7. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del

presente contratto è di esclusiva proprietà dell'Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.

8. L'impresa si impegna, altresì, a fornire, su eventuale richiesta di altre Amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni per la durata del presente contratto e secondo le condizioni ivi previste.
9. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte di Consip e/o dell'Amministrazione.
10. Restano esclusi dalla titolarità dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
11. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Consip avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 18 S del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

Articolo 5 S

Dimensioni dei singoli servizi e periodo transitorio

1. L'Impresa prende atto che le dimensioni dei singoli servizi sono disciplinate all'interno del Capitolato Tecnico e che la Consip si riserva di richiedere lo svolgimento di taluni interventi con modalità "a corpo", secondo quanto indicato nel Capitolato stesso. L'Impresa prende atto

che, a seguito di eventuali proposte migliorative indicate nell'Offerta, la Consip ricalcolerà le dimensioni dei singoli servizi.

2. Nei primi xx giorni dall'inizio delle attività (periodo transitorio), come definito nel Capitolato tecnico o nel diverso termine indicato nella Relazione tecnica, se migliorativo, il mancato raggiungimento dei previsti livelli di servizio non sarà soggetto all'applicazione delle penali di cui all'art. 15 S. L'impresa si impegna, comunque, al raggiungimento del livello di qualità, ed a evitare ogni scostamento dalle soglie previste. Durante tale periodo transitorio l'Impresa avrà diritto soltanto al 75% del corrispettivo di cui all'art. 16 S comma 2. Durante tale periodo transitorio avranno comunque efficacia gli indicatori di qualità generali di cui all'Appendice 1 al Capitolato tecnico, pertanto laddove previsto dall'art. 15 S l'Impresa è soggetta all'applicazione delle penali.
3. L'impresa prende atto che la corresponsione di una quota dei corrispettivi è legata al raggiungimento degli Obiettivi di prestazione come dettagliato al successivo art. 16 S commi 3, 7 e 8.
4. Laddove l'Impresa non assolva nelle modalità e nei tempi previsti le obbligazioni di cui all'art. 1 S comma 6, l'Impresa stessa avrà diritto soltanto al 75% del corrispettivo di cui all'art. 16 S comma 2, per tutta la durata degli inadempimenti. Tale decurtazione sarà effettuata tenendo conto del periodo di inefficienza e sarà proporzionata alla durata dello stesso.
5. L'Impresa prende atto che la Consip si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi, spostando parte delle risorse di

uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione all'Impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 16 S, comma 1.

6. L'impresa prende atto che in relazione ai servizi di cui al precedente articolo 1 S all'attivazione degli stessi e all'inizio di ciascun anno solare sarà concordato per ciascun servizio/attività un massimale di spesa per l'esercizio finanziario in corso. L'Impresa prende atto che tale massimale in nessun caso potrà essere superato per più del 20% e si impegna ad erogare i servizi richiesti e a predisporre ciascun Piano di lavoro tenendo conto di tale vincolo. Tale massimale annuo non è applicabile ai servizi a canone.

Articolo 6 S

Piano della Qualità

1. Entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di stipula, l'Impresa si obbliga a consegnare il Piano della Qualità generale, pena l'applicazione delle penali.
2. Il Piano della Qualità generale sarà sottoposto ad approvazione da parte della Consip. In caso di mancata approvazione, la Consip comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso, quest'ultima si obbliga entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla comunicazione o in un diverso tempo dalla Consip nella predetta comunicazione, a recepire i rilievi e a consegnarlo alla Consip, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 15 S e salvo, in ogni caso, il diritto della Consip e/o dell'Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il presente contratto. La mancata approvazione del

Piano della Qualità generale entro 30 giorni lavorativi, al netto dei tempi necessari alla Consip per le valutazioni di competenza, comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 15 S.

3. L'impresa si obbliga ad aggiornare il Piano della Qualità generale a seguito di significativi cambiamenti di contesto in corso d'opera, o comunque su richiesta Consip, secondo le modalità e la tempificazione indicate nel Capitolato tecnico.
4. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui al comma precedente non comporteranno alcun onere aggiuntivo la Consip e/o l'Amministrazione e saranno, pertanto a totale carico dell'Impresa.
5. L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare alla Consip, ove richiesto, il Piano(i) della Qualità Obiettivo, i suoi successivi aggiornamenti, così come riportato nel Capitolato tecnico.

Articolo 7 S

Garanzie

1. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Consip restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.
3. L'Impresa è tenuta a garantire, per tutta la durata del contratto, l'eliminazione dei difetti del software o del sistema realizzato o

modificato in esecuzione del contratto stesso, o le conseguenze sulla base dati, nonché l'eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per la Consip e/o l'Amministrazione.

4. Nella rimozione degli errori del software, di cui al precedente comma, l'Impresa dovrà attenersi agli obblighi sui livelli di ripristino previsti nel Piano della Qualità.
5. L'Impresa prende atto che al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia di quanto realizzato in ottemperanza delle obbligazioni di cui all'art. 1 S, la rimozione di errori che implichi anche adeguamenti ed evoluzioni delle soluzioni stesse saranno effettuate secondo i tempi ed i modi concordati ed inseriti nel Piano della qualità.

Articolo 8 S

Subappalto

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

avvalendosi delle seguenti imprese:
_____.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

Articolo 9 S

Pianificazione delle attività

1. Ciascun intervento oggetto delle prestazioni contrattuali verrà pianificato in accordo tra le parti, e formalizzato nel "Piano di lavoro" così come specificato nel Capitolato tecnico e sue Appendici. I singoli Piani di lavoro dovranno essere consegnati a Consip per l'approvazione secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato tecnico.
2. L'Impresa prende atto ed accetta che il mancato rispetto, da parte della medesima, dei termini contenuti nel Piano di Lavoro, comporterà l'applicazione delle penali.
3. Successivamente al primo Piano di Lavoro di cui al precedente comma 1, l'Impresa si impegna a consegnare, il Piano di lavoro aggiornato, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato tecnico e suoi allegati, pena l'applicazione delle penali.
4. Il Piano di lavoro sarà sottoposto ad approvazione da parte della Consip. In caso di mancata approvazione, la Consip comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso che l'Impresa si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando il Piano e provvedendo alla consegna nelle modalità e nei termini previsti dal Capitolato tecnico, pena l'applicazione delle penali e salvo in ogni caso il diritto della Consip e/o dell'Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
5. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui ai comma precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Consip e/o l'Amministrazione e saranno, pertanto, a

totale carico dell'Impresa. L'Impresa si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornato il "Piano di lavoro" in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell'arte delle singole attività.

6. Le attività svolte dovranno essere consuntivate mensilmente dall'Impresa in un "consuntivo attività" nei termini e nelle modalità espresse nel Capitolato Tecnico; il "consuntivo attività" dovrà essere sottoposto all'approvazione della Consip e/o dell'Amministrazione, nei termini e con le modalità indicate nel Capitolato tecnico.

Articolo 10 S

Produttività e risorse impiegate

1. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto devono rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico e/o ad eventuali profili migliorativi indicati nell'Offerta tecnica e/o ai *curricula* prodotti.
2. L'Impresa si impegna ad utilizzare per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, relativamente ai singoli interventi, esclusivamente, gruppi di lavoro composti dalle figure professionali indicate nei piani di lavoro degli interventi stessi di cui all'art. 9 S.
3. L'Impresa si impegna ad utilizzare, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 S comma 1 lettera a), gruppi di lavoro organizzati e composti come indicato in Offerta tecnica, fatta eccezione per i servizi di Presidio RGS, che, nell'ipotesi di regolamentazione a "tempo e spesa", saranno organizzati secondo le prescrizioni del Capitolato tecnico, eventualmente migliorate dall'Offerta, in un unico gruppo di lavoro e la

composizione di tale gruppo sarà concordata con Consip e/o l'Amministrazione e formalizzata nel Piano di lavoro.

4. L'Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria) dovrà indicare, tra le proprie risorse, un Responsabile unico delle attività contrattuali (nella persona di _____), affinché la Consip e/o l'Amministrazione, nella persona del proprio Responsabile, possano fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.
5. L'Impresa, qualora non prodotti nell'Offerta tecnica, dovrà consegnare i *curricula* del Responsabile, dei Coordinatori dei servizi, nonché degli eventuali referenti aggiuntivi – ove proposti nell'Offerta tecnica - che la stessa renderà disponibili per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, con le certificazioni dichiarate nella medesima sede offerta. L'Impresa, qualora non prodotti nell'Offerta tecnica, si obbliga, altresì, a consegnare i *curricula* delle altre figure professionali impegnate nell'esecuzione del contratto, ove la Consip e/o l'Amministrazione ne facciano richiesta, unitamente alle certificazioni dichiarate in sede di offerta tecnica.
6. L'Impresa, a tal proposito, prende atto che la Consip al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto e/o nei Piani di lavoro dei singoli interventi.

7. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore a 30 (trenta) giorni solari, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione a Consip e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale. In ogni caso, fermo restando il diritto a percepire quanto pattuito per l'utilizzo della risorsa uscente, l'Impresa non avrà diritto ad alcunché per l'utilizzo della risorsa entrante in sostituzione, per la durata di 30 (trenta) giorni solari.
8. La Consip si riserva, inoltre, la facoltà di non accettare la predetta sostituzione, qualora l'unità di personale proposta in sostituzione dall'Impresa, non sia ritenuta idonea alla adeguata e perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
9. Resta inteso che in nessun caso l'Impresa potrà procedere alla sostituzione della figura del Responsabile unico della fornitura, senza la preventiva autorizzazione scritta della Consip, ferma restando l'eventuale applicazione delle penali.
10. L'Impresa riconosce, altresì, alla Consip la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre

una nuova figura professionale. L'esercizio da parte della Consip di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.

11. Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi del presente articolo, la Consip si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
12. Ove la Consip ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
13. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
14. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Consip del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 11, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Consip.
15. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 11 S

Consegna dei prodotti

1. I prodotti dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previste nel Capitolato tecnico, o altrimenti concordati con la Consip, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato tecnico o quella diversa indicata nei Piani di lavoro, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 15 S.
2. I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte della Consip, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico e nei singoli Piani di lavoro approvati; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
3. I prodotti e/o gli oggetti di cui al precedente articolo 1 S, comma 6, quali output delle soluzioni/migliorie proposte nell'Offerta tecnica, anche in riferimento all'applicazione di metodologie, alla realizzazione di strumenti e/o sistemi e alla conduzione di sperimentazioni, dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previste nel Capitolato tecnico, o altrimenti concordati con la Consip, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato tecnico o quella diversa indicata nel Piano di lavoro approvato, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 15 S.
4. L'approvazione dei prodotti avverrà secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico, fermo restando in ogni caso quanto disposto al successivo art. 12 S relativamente al collaudo.
5. L'Impresa prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato tecnico o, altrimenti, concordati con la Consip, equivale a *"ritardo o mancata consegna dei*

prodotti”.

6. Ove vengano riscontrate anomalie, l'Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato tecnico.
7. Si precisa che l'Amministrazione acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti realizzati dall'Impresa in esecuzione del presente contratto.

Articolo 12 S

Collaudo ed accettazione

1. Per gli interventi che prevedano attività realizzative, compresi quelli di cui all'art. 1 S comma 6, il software o il sistema realizzato verrà sottoposto a collaudo o verifiche di accettazione secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico e nei termini previsti dal Piano di lavoro; delle operazioni di collaudo verrà redatto verbale. La Consip si riserva di effettuare verifiche funzionali periodiche delle realizzazioni e/o dei prodotti di cui all'art. 1 S comma 6, per tutta la durata delle attività contrattuali. A fronte di tali verifiche verrà redatto verbale. Eventuali malfunzionamenti rilevati saranno rimossi dall'Impresa entro i termini concordati pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 15 S.
2. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Consip, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di collaudo, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi riportati nel Piano della Qualità.

3. Nel caso in cui, durante il collaudo, venissero rilevate anomalie che secondo Consip, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, il collaudo verrà interrotto e riprenderà ex novo dal momento in cui sarà stato predisposto il sistema corretto.
4. L'esito positivo del collaudo o della verifica sarà formalizzato in un verbale di accettazione. In caso di esito positivo del collaudo, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione" del software o del sistema realizzato.
5. L'Impresa prende atto che Consip si riserva di sottoporre a collaudo (o verifiche di accettazione) anche i prodotti non software realizzati nell'ambito delle attività contrattuali secondo le modalità che verranno definite nel Piano della qualità.

Articolo 13 S

Monitoraggio

1. L'Impresa prende atto che Consip si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato tecnico.
2. L'Impresa s'impegna a inviare tempestivamente alla Consip la documentazione attestante l'esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.
3. L'Impresa, nello svolgimento delle attività di cui all'art. 1 del Contratto, si impegna a fare esplicito riferimento alla norma rispetto alla quale viene richiesta la certificazione per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità.

4. L'Impresa si impegna a permettere l'accesso, alla Consip e/o all'organismo di ispezione da questa eventualmente designato, sia al sistema di documentazione e gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al contratto, che è onere dell'Impresa stessa predisporre.
5. L'Impresa si impegna ad accettare le verifiche ispettive (verifiche mirate o verifiche di seconda parte), effettuate anche dall'organismo di ispezione designato dalla Consip, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 19011:2003, secondo le modalità definite al Capitolato tecnico.

Articolo 14 S

Ambienti

1. L'Amministrazione metterà a disposizione dell'Impresa gli ambienti necessari allo svolgimento delle attività contrattuali, nei limiti di quanto specificato nel paragrafo 4.16 del Capitolato Tecnico.
2. L'Impresa prende atto che, anche attraverso le attività affidate nell'ambito del presente contratto, potranno essere aggiornati i livelli dei prodotti software esistenti al momento della stipula del presente contratto, indicati nell'Appendice 2 al Capitolato Tecnico, sostituirli, variarli o introdurne di nuovi.
3. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, in relazione alle obbligazioni di cui all'art. 1 S comma 6 (soluzioni/migliorie/sistemi proposti),

l'Impresa è obbligata a proseguire le proprie attività in aderenza alle nuove versioni/release dei prodotti software.

Articolo 15 S

Penali

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo (o frazione) nella consegna del Piano della Qualità Generale, di cui all'art. 6 S, sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione, rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a € 1.000,00.
- 1 bis. Per ogni giorno solare di ritardo (o frazione) nell'approvazione del Piano della Qualità Generale, di cui all'art. 6 S, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a € 500,00.
2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo (o frazione) relativo alla consegna dei Piani di Lavoro di cui all'art. 9 S, sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione, la Consip applicherà una penale pari ad € 500,00 per ciascun documento.
3. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale di cui al precedente art. 10 S comma 4, senza la necessaria, preventiva autorizzazione scritta della Consip, quest'ultima applicherà una penale d'importo pari all'0,5% (zerovirgolacinquepercento) del corrispettivo totale contrattuale.
4. In caso di mancata erogazione delle attività di trasferimento del know how di cui al precedente art. 2 S commi 4 e 5 (se offerto) nelle modalità concordate e comunque indicate nell'Offerta tecnica e tracciate nel Piano

di lavoro approvato, la Consip applicherà una penale pari al 1% (unopercento) del corrispettivo totale contrattuale, ferma restando l'applicazione delle penali di cui ai successivi commi 6 e 7.

5. In caso di mancata predisposizione delle soluzioni/migliorie/sistemi di cui al precedente art. 1 S comma 6 così come rappresentate nell'Offerta tecnica, nei tempi indicati nel Disciplinare di gara eventualmente migliorati nell'Offerta tecnica e più dettagliatamente indicati nei Piani di lavoro, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 6, la Consip:

- (se offerto) in relazione al criterio di valutazione O5, applicherà una penale una tantum per un importo pari al 1% (unopercento) del corrispettivo totale contrattuale;
- (se offerto) in relazione al criterio di valutazione S4, applicherà una penale una tantum per un importo pari al 1% (unopercento) del corrispettivo totale contrattuale;
- (se offerto) in relazione al criterio di valutazione Q7, applicherà una penale pari al 1% (unopercento) del corrispettivo totale contrattuale.

6. In caso di ritardo nella consegna dei prodotti di cui all'art. 1 S commi 6 e 7, rispetto alle date previste nel Piano della Qualità e più dettagliatamente nei Piani di lavoro, la Consip applicherà una penale così determinata:

- Euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun giorno lavorativo di ritardo, o frazione di esso, calcolato sulla base della metrica

stabilita per l'IQ8 Puntualità di consegna dei prodotti previsto dal Piano della qualità, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo totale contrattuale.

7. In caso di ritardo rispetto alle date indicate nei Piani di lavoro, la Consip applicherà una penale così determinata:

- Euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun giorno lavorativo di ritardo, calcolato sulla base della metrica stabilita per l'IQ7 Rispetto di una scadenza contrattuale prevista dal Piano della Qualità, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo totale contrattuale.

8. In caso di non rispetto dell'orario di servizio la Consip applicherà una penale così determinata:

- Euro 1.000,00 (mille/00) per ciascuna richiesta non rispettata, sulla base della metrica stabilita per l'IQ11 Rispetto dell'orario di servizio prevista dal Piano della Qualità, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo totale contrattuale.

9. Dalla data di fine del periodo transitorio di cui al Capitolato tecnico 4.11, per i servizi di cui all'articolo 1 S comma 1 lettera a), al termine di ogni periodo di riferimento, così come disciplinato nell'Appendice 1 al Capitolato tecnico, ove venga accertata la violazione anche di uno solo degli obblighi stabiliti per i livelli di servizio:

- LdS 1 - Tempestività di risposta alle chiamate telefoniche
- LdS 2 - Numero di chiamate perse
- LdS 3 - Tempo di assegnazione della richiesta

di cui al Piano della Qualità (indicati nell'Appendice 1 al Capitolato tecnico), la Consip:

- per ogni 0,1% (zerovirgolaunopercento) peggiorativo della soglia minima, applicherà una penale pari allo 0,15% (zerovirgolaquindicipercento) del corrispettivo dei servizi relativo al periodo di riferimento, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo stesso

10. Dalla data di fine del periodo transitorio di cui al Capitolato tecnico 4.11, per i servizi di cui all'articolo 1 comma 1 lettera a), al termine di ogni periodo di riferimento, così come disciplinato nell'Appendice 1 al Capitolato tecnico, ove venga accertata la violazione anche di uno solo degli obblighi stabiliti per i livelli di servizio:

- LdS 4 - Presa in carico delle richieste di intervento
- LdS 5 - Tempi di intervento
- LdS 6 - Rispristino dell'operatività
- LdS 8 - Completamento delle attività non pianificate
- LdS 9 - Completamento delle attività pianificate

di cui al Piano della Qualità (indicati nell'Appendice 1 al Capitolato tecnico), la Consip:

- per ogni 0,1% (zerovirgolaunopercento) peggiorativo della soglia minima, applicherà una penale pari allo 0,20% (zerovirgolaventipercento) del corrispettivo dei servizi relativo al periodo di riferimento, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo stesso

11. Dalla data di fine del periodo transitorio di cui al Capitolato tecnico 4.11, per i servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), al termine di ogni periodo di riferimento, così come disciplinato nell'Appendice 1 al Capitolato tecnico, ove venga accertata la violazione anche di uno solo degli obblighi stabiliti per il livello di servizio:

❖ LdS 7 - Case ricorsivi

di cui al Piano della Qualità (indicati nell'Appendice 1 al Capitolato tecnico), la Consip:

- per ogni 0,1% (zerovirgolaunopercento) peggiorativo della soglia minima, applicherà una penale pari allo 0,25% (zerovirgolaventicinquepercento) del corrispettivo dei servizi relativo al periodo di riferimento, fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo stesso.

12. Dalla data di fine del periodo transitorio di cui al Capitolato tecnico 4.11, al termine di ogni periodo di riferimento, così come disciplinato nell'Appendice 1 al Capitolato tecnico, ove venga accertata la violazione anche di uno solo degli obblighi stabiliti per il livello di servizio:

- LdS 10 - Predisposizione sale e corretto funzionamento delle apparecchiature
- LdS 11 - Supporto ad personam

di cui al Piano della Qualità (indicati nell'Appendice 1 al Capitolato tecnico), la Consip applicherà una penale così determinata:

- Euro 1.000,00 (mille/00) per ciascun punto percentuale peggiorativo di ciascuna delle soglie minime previste da

corrispettivo dei servizi, fino ad un massimo pari al 2% (duepercento) del corrispettivo totale di cui al succ. art. 16 S comma 1.

13. (se offerto) Dalla data di fine del periodo transitorio di cui al Capitolato tecnico 4.11, per i servizi di Supporto sistemistico ai CED DT, al termine di ogni periodo di riferimento -determinato sulla base dell'Offerta Tecnica ovvero indicato da Consip e comunque non superiore a tre mesi solari- ove venga accertata la violazione anche di uno solo degli obblighi stabiliti per gli indicatori di qualità aggiuntivi (IQA):

- IQAxx - xxx
- IQAxx - xxx
- IQAxx - xxx
- IQAxx - xxx

di cui al Piano della Qualità (indicati in sede di offerta e tracciati successivamente all'aggiudicazione nell'Appendice 1 al Capitolato tecnico), la Consip:

- *(applicabile agli IQA le cui soglie sono espresse in valore percentuale)* per ogni 0,1% (zerovirgolaunopercento) peggiorativo di ciascuna delle soglie minime previste, applicherà una penale pari allo 0,15% (zerovirgolaquindicipercento) del corrispettivo dei servizi relativo al periodo di riferimento, fino ad un massimo per ciascun indicatore pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo stesso.
- *(applicabile agli IQA le cui soglie sono espresse in valore assoluto)* per ogni singolo valore unitario (o frazione), in relazione alla metrica

utilizzata per il singolo indicatore, peggiorativo di ciascuna delle soglie minime previste, applicherà una penale pari al 1,5% (unovirgolacinquepercento) del corrispettivo dei servizi relativo al periodo di riferimento, fino ad un massimo per ciascun indicatore pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo stesso.

14. (se offerto) Dalla data di fine del periodo transitorio di cui al Capitolato tecnico 4.11, per i servizi di Publishing, al termine di ogni periodo di riferimento -determinato sulla base dell'Offerta Tecnica ovvero indicato da Consip e comunque non superiore a tre mesi solari- ove venga accertata la violazione anche di uno solo degli obblighi stabiliti per gli indicatori di qualità aggiuntivi (IQA):

- IQAxx - xxx
- IQAxx - xxx
- IQAxx - xxx
- IQAxx - xxx

di cui al Piano della Qualità (indicati in sede di offerta e tracciati successivamente all'aggiudicazione nell'Appendice 1 al Capitolato tecnico), la Consip:

- *(applicabile agli IQA le cui soglie sono espresse in valore percentuale)*
per ogni 0,1% (zerovirgolaunopercento) peggiorativo di ciascuna delle soglie minime previste, applicherà una penale pari allo 0,15% (zerovirgolaquindicipercento) del corrispettivo dei servizi relativo al periodo di riferimento, fino ad un massimo per ciascun indicatore pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo stesso.

- *(applicabile agli IQA le cui soglie sono espresse in valore assoluto)* per ogni singolo valore unitario (o frazione), in relazione alla metrica utilizzata per il singolo indicatore, peggiorativo di ciascuna delle soglie minime previste, applicherà una penale pari al 1,5% (unovirgolacinqueper cento) del corrispettivo dei servizi relativo al periodo di riferimento, fino ad un massimo per ciascun indicatore pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo stesso.
15. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi previsti per la rimozione dei malfunzionamenti di cui all'art. 7, comma 3, la Consip applicherà una penale pari a Euro 1.000,00 (mille/00) fino ad un massimo pari al 5% (cinque per cento) dell'intero importo contrattuale di cui al succ. art. xx comma 1.
16. In caso di revoca o sospensione del certificato di conformità alla norma ISO 9001:2000 rilasciato all'Impresa o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, la Consip si riserva di applicare una penale pari all'2,5% (due virgolacinque per cento) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 16 S comma 1, per il primo trimestre, o frazione, in cui perdura tale situazione.
17. La Consip si riserva di applicare una penale pari ad € 10.000,00 (diecimila/00) per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:
- i. presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall'Impresa, fino ad un massimo del 10% del corrispettivo di cui al

- successivo art. 16 S, comma 1;
- ii. immissione nella rete interna della Consip e/o dell'Amministrazione di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni, fino ad un massimo del 10% del corrispettivo di cui al successivo art. 16 S, comma 1;
18. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
19. L'Impresa prende atto ed accetta che la Consip si riserva di applicare le penali di cui ai precedenti comma anche durante gli eventuali periodi di sperimentazione delle applicazioni, così come specificato nel Capitolato tecnico.
20. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, la Consip si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
21. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Consip l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare, anche per causali diverse da

quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.

22. La Consip, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'art. 11 G senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
23. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all'art. 16 S, comma 1, la Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni. Si conviene, inoltre, che l'ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al 20% del corrispettivo globale di cui all'art. 16 S, comma 1.

Articolo 16 S

Corrispettivo

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo di tutte le attività indicate nel Capitolato tecnico (nonché delle migliorie proposte nell'Offerta tecnica), calcolato sulle dimensioni di cui al precedente articolo 5 S, sulla composizione dei gruppi di lavoro di cui al precedente articolo 10 S ed in base a tariffe, canoni e corrispettivi unitari di cui ai successivi commi, è pari a Euro _____=(_____,00), oltre Euro 45.600,00 (€ ____/00), soggetto a possibili variazioni che saranno

tempestivamente comunicare all'Impresa, per spese di viaggio che saranno rimborsate all'Impresa a piè di lista fino a Euro 100,00 (€ cento/00) -al giorno per singola persona- per trasferte nel Lazio ed Euro 300,00 (€ trecento/00) -al giorno per singola persona- per trasferte nelle restanti regioni.

2. Il canone mensile per i servizi di "Call desk" e di "Presidio DT" e "Laboratorio e manutenzione hw" di cui all'articolo 1 S, comma 1, lettera a), è complessivamente pari ad Euro _____ = (_____/ ,00), salvo le eventuali modifiche e/o integrazioni in aumento o in diminuzione di cui ai successivi commi 4 e 5.

3. Il canone mensile è formato dalle seguenti componenti:

- 85% parte fissa, che verrà corrisposta sempre;
- 15% parte variabile, che verrà corrisposta solamente al raggiungimento e mantenimento per il periodo di riferimento degli obiettivi di prestazione di cui all'Appendice 1 del Capitolato tecnico indicati nel Piano della Qualità, così articolata:
 - 5% al raggiungimento dell'obiettivo di prestazione "Assistenza remota agli utenti"
 - 5% al raggiungimento dell'obiettivo di prestazione "Assistenza on site"
 - 5% al raggiungimento dell'obiettivo di prestazione "Qualità degli interventi"

Tale parte variabile avrà vigore solamente dalla fine del periodo transitorio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 S comma 4. La

corresponsione delle singole quote variabili avverrà al termine del periodo di riferimento in base alle risultanze della rilevazione periodica degli indicatori di qualità.

4. Il canone mensile potrà essere aggiornato per variazioni:

- di tranches di 50 utenti in aumento o in diminuzione rispetto al numero utenti
- della singola apparecchiatura

e sarà applicato dal mese successivo alla avvenuta variazione alla quotazione forfetaria pari a:

- attività di Call Desk: Euro ____ = (____/00) per singola tranche di 50 utenti;
- attività di Help Desk: Euro ____ = (____/00) per singola tranche di 50 utenti;
- attività di IMAC: Euro ____ = (____/00) per singola tranche di 50 utenti;
- attività di Laboratorio e manutenzione hw: Euro _____ = (____/00) per singola apparecchiatura.

Si precisa a tal fine che per variazioni, in aumento o in diminuzione, inferiori al numero di utenti suindicato non è previsto nessun adeguamento del canone. Il predetto canone, inoltre, potrà essere aggiornato per variazioni orarie su base mensile e cioè per variazioni orarie in aumento o diminuzione riferite a tutti i giorni lavorativi nell'arco di un mese solare. Tale variazione potrà essere effettuata in

misura di un'ora o multipli rispetto agli orari standard previsti dal capitolato e comporterà l'adeguamento del canone per:

- attività di IMAC: Euro ____ = (____/00) per singola ora in aumento o diminuzione dell'orario di servizio riferito a tutti i giorni lavorativi nell'arco di un mese solare per la singola tranche di 50 utenti calcolata come un dodicesimo del canone mensile offerto.

5. Per gli interventi di tipo “a corpo” il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di giorni/persona delle diverse figure professionali indicato nel Piano di lavoro del singolo intervento, autorizzato da Consip con le modalità indicate nel Capitolato tecnico, e delle tariffe unitarie di cui ai successivi commi 9, 10 e 11.
6. Per gli interventi per i quali è previsto un impegno a “tempo e spesa”, il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal “consuntivo attività” relativo a ciascun intervento, approvato dalla Consip con le modalità di cui al Capitolato tecnico, e delle tariffe unitarie di cui ai successivi commi 9, 10, 11.
7. Il corrispettivo di cui ai precedenti commi 5 e 6, fatto salvo quanto prescritto per i servizi del Presidio RGS di cui al succ. comma 8, deve ritenersi composto come segue:
 - 95% parte fissa, che verrà corrisposta sempre
 - 5% parte variabile, che verrà corrisposta solamente al raggiungimento e mantenimento per il periodo di riferimento

degli obiettivi di prestazione di cui all'Appendice 1 del Capitolato tecnico indicati nel Piano della Qualità, così articolata:

- 2,5% al raggiungimento dell'obiettivo di prestazione "Qualità delle risorse della fornitura";
- 2,5% al raggiungimento dell'obiettivo di prestazione "Customer satisfaction".

La corresponsione delle singole quote variabili avverrà al termine del periodo di riferimento in base alle risultanze della rilevazione periodica degli indicatori di qualità.

8. Il corrispettivo per i servizi del Presidio RGS, determinato in base a quanto prescritto al precedente comma 6, deve ritenersi composto come segue:

- 90% parte fissa, che verrà corrisposta sempre
- 10% parte variabile, che verrà corrisposta solamente al raggiungimento e mantenimento per il periodo di riferimento degli obiettivi di prestazione di cui all'Appendice 1 del Capitolato tecnico indicati nel Piano della Qualità, così articolata:
 - 2,5% al raggiungimento dell'obiettivo di prestazione "Assistenza on site"
 - 2,5% al raggiungimento dell'obiettivo di prestazione "Qualità degli interventi"
 - 2,5% al raggiungimento dell'obiettivo di prestazione "Qualità delle risorse della fornitura"

- 2,5% al raggiungimento dell'obiettivo di prestazione "Customer satisfaction".

La corresponsione delle singole quote variabili avverrà al termine del periodo di riferimento in base alle risultanze della rilevazione periodica degli indicatori di qualità.

9. Le tariffe per giornata lavorativa per figura professionale relativamente alle Attività in orario standard, di cui al Capitolato Tecnico 4.17, sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

Figura	Euro/giorno
Consulente specialista	
Sistemista Senior	
Sistemista	
Sistemista Junior	
Operatore di sistema	
Coordinatore servizi accessori	
Addetto banche dati	
Addetto supporti tecnologici	
Addetto operatività individuale	
Addetto publishing	

10. Le tariffe giornaliere per figura professionale relativamente alle Attività in reperibilità h24 sono pattuite secondo il dettaglio di cui al precedente comma 9 (Attività in orario standard) maggiorate del 20%, come meglio evidenziato nella tabella seguente:

Figura	Euro/giorno
Consulente specialista	
Sistemista Senior	
Sistemista	
Sistemista Junior	
Operatore di sistema	
Coordinatore servizi accessori	
Addetto banche dati	
Addetto supporti tecnologici	
Addetto operatività individuale	
Addetto publishing	

- (**SE OFFERTO** in alternativa alla precedente tabella) secondo il dettaglio di cui al precedente comma 9, nei limiti del xx % del dimensionamento di cui al Capitolato tecnico e secondo quanto indicato nell'Offerta. (**SOLO SE OFFERTO**) Le medesime tariffe sono applicate anche per almeno il xx% del dimensionamento di eventuali ulteriori esigenze espresse, secondo quanto indicato nell'Offerta.

11. Le tariffe giornaliere per figura professionale relativamente agli Interventi fuori orario standard, di cui al Capitolato Tecnico 4.17, sono pattuite secondo il dettaglio di cui al precedente comma 9 maggiorate del 30%, come meglio evidenziato nella tabella seguente:

Figura	Euro/giorno
--------	-------------

Figura	Euro/giorno
Consulente specialista	
Sistemista Senior	
Sistemista	
Sistemista Junior	
Operatore di sistema	
Coordinatore servizi accessori	
Addetto banche dati	
Addetto supporti tecnologici	
Addetto operatività individuale	
Addetto publishing	

- (**SE OFFERTO** in alternativa al precedente comma 9) secondo il dettaglio di cui al precedente comma 9, nei limiti del xx % del dimensionamento di cui al Capitolato tecnico e secondo quanto indicato nell'Offerta.
12. Laddove la prestazione giornaliera remunerata a tempo e spesa sia inferiore a 8 (otto) ore la prestazione stessa sarà retribuita in modo proporzionale.
13. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
14. Le tariffe giornaliere e il canone mensile sono accettate dall'Impresa in base ai propri calcoli (anche laddove le quotazioni unitarie siano ricavate dall'applicazione degli algoritmi esplicitati nello schema

dell'offerta economica), alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità, salvo quanto previsto al precedente comma 4. Per giornate festive si intendono soltanto le festività a carattere nazionale.

15. Nel caso in cui la Consip e/o l'Amministrazione voglia esercitare la facoltà di cui all'art. 4 S, comma 1 -ovvero di acquistare, al termine delle attività contrattuali, le licenze d'uso, a titolo definitivo e con durata perpetua dei prodotti programma standard utilizzati dall'Impresa nella messa in opera e conduzione delle soluzioni/sistemi di cui all'art. 1S comma 6- verrà corrisposto al fornitore un prezzo pari al prezzo di listino, del giorno in cui verrà comunicata la volontà di acquisto, scontato del 70% (settantapercento).
16. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.
17. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

Articolo 17 S

Fatturazione

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 16 S, l'Impresa potrà emettere fattura sulla base delle seguenti modalità:
- a) Call desk, Presidio DT e Laboratorio e manutenzione hw:
mensilmente, in via posticipata, per un massimo di 36 rate
 - b) interventi di tipo "a corpo":

per ciascun intervento

b.1) con riferimento al 95% di cui all'art. 16 S, comma 7:

- il 10% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 S, comma 5, all'approvazione del piano di lavoro;
- il 30% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 S, comma 5, al termine della fase di analisi (o analoga fase definita nel piano di lavoro); ove tale fase non sia prevista detta quota percentuale del corrispettivo dovrà essere fatturata unitamente ed in aggiunta a quella prevista al termine della successiva fase;
- il 20% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 S, comma 5, al termine della fase realizzativa;
- il 40% del corrispettivo finale, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 16 S, comma 5, all'esito positivo del collaudo (o all'accettazione).

b.2) con riferimento al 5% di cui all'art. 16 S, comma 7, in via posticipata al termine del periodo di riferimento e solo al raggiungimento degli obiettivi di prestazione di cui all'Appendice 1 del Capitolato tecnico, indicati nel Piano della Qualità.

c) Interventi di tipo "a tempo e spesa", fatta eccezione per il Presidio RGS di cui al successivo punto d):

- c.1) con riferimento al 95% di cui all'art. 16 S, comma 7, con cadenza mensile, per un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate, quali risultanti dai "consuntivi attività" approvati dalla Consip
- c.2) con riferimento al 5% di cui all'art. 16 S, comma 7, in via posticipata al termine del periodo di riferimento e solo al raggiungimento degli obiettivi di prestazione di cui all'Appendice 1 del Capitolato tecnico, indicati nel Piano della Qualità.
- d) Interventi di tipo "a tempo e spesa" per il Presidio RGS:
- d.1) con riferimento al 90% di cui all'art. 16 S, comma 8, con cadenza mensile, per un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate, quali risultanti dai "consuntivi attività" approvati dalla Consip
- d.2) con riferimento al 10% di cui all'art. 16 S, comma 8, in via posticipata al termine del periodo di riferimento e solo al raggiungimento degli obiettivi di prestazione di cui all'Appendice 1 del Capitolato tecnico, indicati nel Piano della Qualità.
2. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, alla singola tipologia di attività (call desk, Presidio DT, ecc. con indicazione del codice del singolo intervento), e/o alle figure professionali e/o alla fase di riferimento ed al periodo di competenza. Le fatture dovranno essere intestate alla Consip S.p.A., Via Isonzo 19/E

00198 Roma, P. IVA 05359681003, e spedite per la liquidazione alla Consip S.p.A., Ufficio Contabilità e Bilancio, Via Isonzo 19/E 00198 Roma.

3. L'importo delle predette fatture verrà bonificato dalla Consip entro 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura, sul conto corrente n. _____, intestato alla _____ presso la _____, codice A.B.I. _____, codice C.A.B. _____.
4. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Consip le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Articolo 18 S

Risoluzione

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Consip, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Consip stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento

dell'eventuale maggior danno.

2. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001:2000 rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Consip si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
3. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 G "Condizione particolare di risoluzione";
 - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip e/o dell'Amministrazione;
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell'articolo 9 G;
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione e/o la

Consip, ai sensi dell'articolo 7 G;

- f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa, art. 4 S Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere, art. 6 S Piano della Qualità, art. 9 S Pianificazione delle qualità, art. 10 S Produttività delle risorse impiegate, art. 15 S Penali, art. 4 G Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali, art. 6 G Obblighi di riservatezza, art. 8 G Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software, art. 11 G Cauzione, art. 14 G Divieto di cessione del contratto e cessione del credito, art. 15 G Trasparenza dei prezzi, art. 16 G Subappalto, art 19 G Condizione particolare di risoluzione, art. 20 G Codice Deontologico, art. 21 G Ulteriore condizione risolutiva espressa.

4. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Consip tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

Roma, li _____

Consip S.p.A.	L'Impresa
il legale rappresentante	il legale rappresentante
_____	_____

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 4 S - Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere;

Articolo 5 S - Dimensioni massime dei singoli servizi ;

Articolo 6 S - Piano della Qualità;

Articolo 7 S - Garanzie;

Articolo 9 S - Pianificazione delle attività;

Articolo 10 S - Produttività e risorse impiegate;

Articolo 11 S - Consegna dei prodotti;

Articolo 15 S - Penali

Articolo 18 S - Risoluzione

- con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 3 G - Aumento

Articolo 4 G - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 5 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Articolo 6 G - Obblighi di riservatezza

Articolo 7 G - Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 8 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 9 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 11 G - Cauzione

Articolo 12 G - Recesso

Articolo 13 G - Recesso per giusta causa

Articolo 14 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 15 G - Trasparenza dei prezzi

Articolo 16 G- Subappalto

Articolo 17 G - Foro esclusivo

Articolo 18 G - Trattamento dei dati personali

Articolo 19 G - Condizione particolare di risoluzione

Articolo 20 G - Codice deontologico

Articolo 21 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa

L'Impresa
il legale rappresentante
